

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 2

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1. Sentenza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Comuni e province - Regione Abruzzo - Ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica già soppressi - Popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - Riferimento a normativa statale ormai abrogata - Violazione dei principi fondamentali in materia di ordinamento delle autonomie locali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992) .

Pag. 7

N. 2. Sentenza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Regione Liguria - Autocarri - Utilizzo in via eccezionale e temporanea per il trasporto di persone - Autorizzazione - Autorità competente - Ufficio della M.C.T.C. - Invasione di competenze regionali - Valutazioni di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti - Competenza di un organo dello Stato giustificata dall'interesse generale dei cittadini - Non fondatezza.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119)

» 10

N. 3. Ordinanza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio di chi si difende personalmente - Modalità di esecuzione - Conseguenti obblighi di notifica - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 431/1992) - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

14

n. 4. Ordinanza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - UU.SS.LL. - Personale dipendente sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia - Indennità di rischio ed altri benefici - Estensione - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata infondata (sentenza n. 343/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32)

Pag. 15

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 45. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 dicembre 1992 (della regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 343/1992 relativa all'indennità per rischio radiologico, con la quale la Corte ha interpretato la norma impugnata nel senso che i benefici nella misura più elevata spettano non solo al personale di radiologia, ma a tutto il personale che si trovi «in posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e dei tecnici di radiologia» - Precisazione con la nota impugnata della necessità di attendere il consolidamento nella giurisprudenza amministrativa della interpretazione della norma fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343/1992 - Elusione del giudicato della Corte costituzionale ed invasione della sfera di competenza della regione in sede di controllo e gestione della spesa sanitaria - Illegittima emanazione di un atto d'indirizzo alla regione da parte di autorità non competente (nota del Capo di Gabinetto «d'ordine del Ministro»).

[Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del 9 ottobre 1992 (prot. n. 4179/92/6/2.31)].

(Cost., artt. 118 e 119)

Pag. 17

n. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Disposizioni relative a concorsi pubblici per l'attuazione della direttiva C.E.E. in materia di formazione specifica in medicina generale e specialistica - Disciplina dei corsi di formazione ed indicazione degli effetti conseguenti al superamento dei corsi stessi - Fissazione annuale del contingente di laureati da ammettere ai concorsi, nonché indicazione dei requisiti per la partecipazione agli stessi e dei criteri di priorità nella ammissione - Disciplina difforme da quella fissata col decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di attività formativa, svolgentesi nell'ambito universitario o post-universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 191/1991.

(Legge provincia di Bolzano approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame a seguito di rinvio governativo artt. 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, 5 e 7).

(Cost., art. 127; statuto Trentino-Alto Adige, art. 55)

» 19

n. 797. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Sassari del 14 dicembre 1991.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e consiglieri regionali - Inapplicabilità del beneficio della riduzione percentuale del reddito tassabile previsto per le indennità spettanti ai parlamentari in carica - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza attesa la (ritenuta) identità giuridica degli emolumenti (indennità e assegno vitalizio).

(Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1).

(Cost., art. 3)

Pag. 21

n. 798. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 2 ottobre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 22

n. 799. Ordinanza della corte d'appello di Bologna del 16 ottobre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione dell'edificabilità di fatto delle aree espropriate - Violazione del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 24

n. 800. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 29 settembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti (delitti commessi con finalità di terrorismo ovvero omicidio, rapina, sequestro di persona) - Possibilità per essi di usufruire di determinati benefici (semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale) ma non della liberazione anticipata - Irragionevolezza con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, seconda parte, modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 27

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Sentenza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Comuni e province - Regione Abruzzo - Ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica già soppressi - Popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - Riferimento a normativa statale ormai abrogata - Violazione dei principi fondamentali in materia di ordinamento delle autonomie locali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Ricostituzione dei comuni di Arischia e Paganica», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 luglio 1992, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 8 luglio 1992 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Abruzzo riapprovata dal Consiglio regionale il 18 giugno 1992, recante «Ricostituzione dei Comuni di Arischia e Paganica», per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, primo comma, e 11, primo comma secondo periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Con questa legge la Regione Abruzzo ha disposto — ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 71 (Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista) ed a seguito dell'esito di *referendum* consultivi svoltisi tra le popolazioni interessate il 10 giugno 1990 — la ricostituzione dei Comuni di Arischia e Paganica, attualmente frazioni del Comune de L'Aquila in conseguenza del declassamento operato durante il regime fascista.

Secondo il ricorrente la legge impugnata, per il fatto di prevedere la istituzione di due Comuni aventi ciascuno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, avrebbe violato l'art. 117 della Costituzione (dove risulta prevista la competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie in tema di circoscrizioni comunali) in relazione ai limiti di cui agli artt. 1, primo comma, e 11, primo comma secondo periodo, della legge n. 142 del 1990, dove si fa divieto di istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti come conseguenza che altri Comuni scendano sotto tale limite.

Queste norme — a giudizio della Presidenza del Consiglio — stabilirebbero, infatti, con il limite indicato, un nuovo principio fondamentale in materia di ordinamento delle autonomie locali, non superabile da disposizioni derogatorie né statali né regionali. In particolare le stesse norme — integrate dall'art. 64, secondo comma, della legge n. 142 del 1990 — avrebbero determinato un implicito effetto abrogativo della legge 15 febbraio 1953, n. 71, che, in correlazione ad un determinato periodo storico da ritenersi ormai concluso, aveva previsto la possibilità di ricostituire i Comuni che erano stati forzosamente soppressi nel periodo fascista. Illegittimamente, pertanto, la Regione avrebbe fatto riferimento ad una normativa statale ormai abrogata o comunque superata, al fine di aggirare il limite posto dalla nuova legge che ha definito i principi fondamentali della materia.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo deducendo che le disposizioni della legge n. 142 del 1990, invocate dall'Avvocatura dello Stato, non troverebbero applicazione nel caso di specie, essendo esse riferite esclusivamente all'ipotesi della costituzione *ex novo* di Comuni e non alla diversa fattispecie della ricostituzione di Comuni già esistenti prima del 28 ottobre 1922 e successivamente declassati in frazioni dal regime fascista.

Quest'ultima ipotesi continuerebbe, pertanto, ad essere regolata dalla normativa speciale di cui alla legge n. 71 del 1953 e dalla procedura in essa stabilita, che prevede la richiesta da parte di almeno tre quinti degli elettori. Pertanto, ai sensi di tale normativa, la Regione Abruzzo ha fatto precedere l'approvazione della legge ora impugnata da *referendum* popolari consultivi, svoltisi in data 10 giugno 1990, nei quali le popolazioni interessate si sono pronunciate a grandissima maggioranza per la ricostituzione dei due Comuni.

Né sarebbe sostenibile — secondo la Regione — la tesi avanzata nel ricorso di una avvenuta abrogazione implicita della legge n. 71 del 1953 da parte della legge n. 142 del 1990 che, per il suo carattere di norma generale ancorché posteriore, non potrebbe abrogare, se non espressamente, una preesistente norma speciale riferita ad una fattispecie determinata. Così come non avrebbe alcun rilievo il richiamo, operato dal ricorrente, al decorso del tempo, stante la mancanza di un termine finale per la vigenza della legge n. 71 del 1953.

3. — In prossimità dell'udienza il Presidente del Consiglio ha presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. In essa si afferma che la volontà di abrogare la legge n. 71 del 1953 risulterebbe con chiarezza dall'art. 1, primo comma, della legge n. 142 del 1990, che qualifica la stessa legge come diretta a porre i principi per l'intero ordinamento delle autonomie locali: una legge siffatta, per la sua organicità, non tollererebbe la sopravvivenza di norme contrastanti, sia pure «speciali», che vanificherebbero la portata della riforma voluta dal legislatore. Pertanto, la legge n. 71 del 1953 dovrebbe necessariamente ritenersi compresa nella generale formula di abrogazione di cui all'art. 64, secondo comma, della legge n. 142.

4. — Anche la Regione Abruzzo ha presentato una memoria nella quale, dopo aver richiamato le ragioni di opportunità che sorreggerebbero la decisione di ricostituire i due Comuni nonché la volontà plebiscitaria in tal senso espressa dalle popolazioni interessate, riafferma le motivazioni di diritto a sostegno della richiesta di reiezione del ricorso, già espresse nell'atto di costituzione in giudizio.

La Regione sottolinea anche che il procedimento di consultazione popolare per la ricostituzione dei due Comuni è stato espletato in data antecedente a quella della entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto di impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri la legge della Regione Abruzzo approvata, in seconda lettura, il 18 giugno 1992 e recante «Ricostituzione dei Comuni di Arischia e Paganica».

Con tale legge la Regione ha disposto la ricostituzione dei Comuni di Arischia e di Paganica, che furono soppressi durante il regime fascista (R.D. 29 luglio 1927 n. 1564) e che costituiscono attualmente due frazioni del Comune di L'Aquila. Tale statuizione — secondo quanto precisato nell'art. 1 della stessa legge — viene fondata, oltre che sull'esito dei *referendum* consultivi svoltisi presso le popolazioni interessate il 10 giugno 1990, sull'articolo unico della legge 15 febbraio 1953 n. 71, dove risulta sanzionata la possibilità di ricostituire i Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922 «ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori».

Ad avviso del Presidente del Consiglio la legge in questione — dal momento che le due frazioni elevate a Comuni non dispongono di una popolazione superiore ai 10.000 abitanti — si porrebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, per aver disposto una disciplina in tema di circoscrizioni comunali contrastante con un principio fondamentale in tema di ordinamento dei Comuni quale quello indicato nell'art. 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, dove si stabilisce che «salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite».

Né contro tale norma potrebbe essere fatto valere — sempre ad avviso del ricorrente — il richiamo, operato dalla Regione, al carattere speciale della disciplina posta dalla legge n. 71 del 1953, dal momento che tale disciplina — dettata in relazione ad una particolare congiuntura storica ormai superata — si presenterebbe pur sempre incompatibile con i principi enunciati dalla legge n. 142 del 1990 e, di conseguenza, sarebbe stata da quest'ultima tacitamente abrogata.

2. — La questione è fondata.

La legge 8 giugno 1990 n. 142 ha formulato la nuova disciplina delle autonomie locali statuendo, ai sensi dell'art. 128 Cost., i principi relativi all'ordinamento dei Comuni e delle Province, con la conseguente determinazione delle funzioni agli stessi enti assegnate (art. 1, primo comma). Al quadro dei nuovi principi organizzativi delle autonomie locali va ricondotta anche la previsione di cui all'art. 11, primo comma, della legge n. 142, dove — proprio al fine di evitare la eccessiva «polverizzazione» delle circoscrizioni comunali e delle relative rappresentanze — viene sanzionato il divieto di istituire «nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite».

Tale disposizione, per il fatto di risultare espressa in una legge che ha regolato in termini organici la materia delle autonomie locali, non può non aver determinato l'abrogazione implicita di tutte le norme anteriori incompatibili incluse nella stessa materia, ivi comprese quelle enunciate in leggi di carattere speciale non espressamente preservate dalla nuova normativa. Conseguenza, questa, che può essere desunta sia dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, con riferimento al fatto che la nuova legge ha disciplinato l'intera materia nel cui ambito si veniva a collocare anche la legge n. 71; sia dall'art. 64, secondo comma, della legge n. 142, dove, con formula generale di chiusura, viene prevista l'abrogazione, insieme con le disposizioni espressamente elencate al primo comma, di «tutte le altre disposizioni incompatibili» con la stessa legge.

Con riferimento a tale quadro normativo l'incompatibilità — e la conseguente abrogazione — va, pertanto, affermata anche nei confronti della disciplina posta dalla legge 15 febbraio 1953 n. 71 con riferimento ai Comuni soppressi in regime fascista, la cui ricostituzione veniva dalla stessa legge svincolata dal limite minimo dei 3.000 abitanti, già fissato, ai fini della costituzione di borgate o frazioni di Comuni in Comuni distinti, dall'art. 33 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Detta incompatibilità, suscettibile di condurre all'abrogazione della norma anteriore, non può essere, d'altro canto, superata, per quanto concerne la fattispecie in esame, né attraverso il richiamo alla specialità della normazione posta con la legge n. 71 del 1953, dal momento che tale specialità — anche per il fatto di risultare fondata su un intento riparatorio connesso ad una particolare congiuntura storica — non appare idonea a contrastare gli effetti abrogativi conseguenti da una nuova disciplina organica della materia; né attraverso la valorizzazione della distinzione concettuale tra «ricostituzione» di Comuni soppressi durante il fascismo, di cui alla legge n. 71 del 1953, e «istituzione» di nuovi Comuni, di cui all'art. 11 della legge n. 142 del 1990, dal momento che, rispetto allo stato delle cose assunto ad oggetto della nuova disciplina di principio, anche l'ipotesi di «ricostituzione» di Comuni soppressi fin dal lontano 1927 non può non ritenersi compresa nella dizione generale adottata dallo stesso art. 11.

La conseguenza cui si perviene in ordine all'avvenuta abrogazione della legge n. 71 del 1953 ad opera dell'art. 11 della legge n. 142 del 1990, risulta, d'altro canto, confermata dai lavori preparatori relativi a quest'ultima norma. Da tali lavori si desume, infatti, che un emendamento allo stesso art. 11 presentato dal sen. Franchi al fine di escludere dal limite minimo dei 10.000 abitanti i Comuni di cui alla legge 15 febbraio 1953 n. 71 veniva respinto sia dalla prima Commissione del Senato, nella seduta del 1º aprile 1990, sia dallo stesso Senato in aula, nella seduta del 18 aprile 1990: con una chiara indicazione negativa in ordine alla sopravvivenza della disciplina speciale a suo tempo dettata per i Comuni soppressi durante il regime fascista.

La conclusione è, dunque, nel senso che la legge della Regione Abruzzo che forma oggetto d'impugnativa ha assunto a proprio presupposto una disciplina quale quella posta dalla legge n. 71 del 1953 oggi non più operante, mentre ha trascurato di considerare il limite sanzionato dall'art. 11, primo comma, della legge n. 142 del 1990 come uno dei principi regolatori del nuovo ordinamento comunale. Dal che la conseguente violazione dell'art. 117 Cost. denunciata nel ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata dal Consiglio regionale della stessa Regione il 18 giugno 1992 e recante «Ricostituzione dei Comuni di Arischia e Paganica».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0002

N. 2

Sentenza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Regione Liguria - Autocarri - Utilizzo in via eccezionale e temporanea per il trasporto di persone - Autorizzazione - Autorità competente - Ufficio della M.C.T.C. - Invasione di competenze regionali - Valutazioni di ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti - Competenza di un organo dello Stato giustificata dall'interesse generale dei cittadini - Non fondatezza.

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI; prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 17 giugno 1992, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avv. dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 giugno 1992 la Regione Liguria ha impugnato in via principale l'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente le norme del nuovo codice della strada, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione — come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 — nonché con il principio di ragionevolezza e con l'art. 119 della Costituzione.

La ricorrente ha rilevato che secondo la disposizione impugnata, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone (l'autorizzazione deve essere preceduta dal nulla osta del prefetto), e che analoga autorizzazione deve essere rilasciata dallo stesso ufficio per gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

Premette la ricorrente che: *a)* la materia, regolata da detta disposizione attiene alle «tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale», di cui all'art. 117 della Costituzione, e che, a norma del citato d.P.R. n. 5 del 1972, le relative funzioni già attribuite agli organi statali (in particolare, dall'art. 57 del vecchio codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, per quanto attiene alla destinazione ed all'uso degli autoveicoli) sono trasferite alle regioni a statuto ordinario; *b)* la ricorrente stessa ha esercitato direttamente le dette funzioni, fino a quando, con legge regionale 30 agosto 1974 n. 28, ha delegato alle province quelle in materia di autoservizi pubblici di linea; *c)* l'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, ha definito la materia in discorso.

Tutto ciò considerato, la Regione ritiene di essere stata spogliata, a favore dello Stato attraverso la norma impugnata, di una propria potestà, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Inoltre mentre l'impugnato art. 82, sesto comma, cit. attribuisce ad organi statali le competenze di cui sopra, per il successivo art. 87, quarto comma, il concedente di linea (ossia la regione per le linee di interesse sovracomunale, e il comune per quelle di interesse comunale) può autorizzare l'utilizzazione di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Il che contrasta col principio di ragionevolezza.

La ricorrente ha notato, infine, che l'autorizzazione all'effettuazione di servizi fuori linea comporta una tassa a suo favore, nella misura stabilita dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, tariffa 45: (*recte* 46), mentre la norma impugnata determina una incertezza circa la spettanza, allo Stato o alla regione, del gettito di questa tassa, così da determinare la violazione anche dell'art. 119 della Costituzione.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che l'art. 82 del decreto legislativo n. 285 del 1992 — il cui sesto comma deve ritenersi sostanzialmente impugnato solo nella parte concernente gli autobus — concerne i controlli sui dispositivi di equipaggiamento e le caratteristiche costruttive di questo tipo di veicoli, in relazione alla loro destinazione, a servizio di linea oppure a servizio di noleggio. La norma attiene dunque alla sicurezza stradale, affidata a criteri necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale e perciò certamente riservata allo Stato, mentre risulta estranea all'organizzazione dei servizi di linea, affidata alle regioni.

Né con la predetta norma contrasta il successivo art. 87, quarto comma, che, attribuendo alla regione il potere di autorizzare l'utilizzo degli autobus di linea per noleggio (ma non viceversa) e sempre fatta salva la regolarità del servizio, attiene non alla sicurezza dei viaggi, bensì alla disciplina delle autolinee, onde viene meno il presupposto di tutte le censure della ricorrente.

3. — È intervenuta anche la Federazione nazionale trasporti pubblici locali (Federtrasporti), per sostenere, in primo luogo, l'ammissibilità del proprio intervento per effetto del richiamo che le disposizioni regolatrici del giudizio di costituzionalità operano nei riguardi delle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato» (art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, quindi, art. 37 del regolamento n. 642 del 1907).¹

Nel merito, dubita che la norma impugnata abbia introdotto un controllo statale, che si aggiunga a quello regionale o locale (art. 87 successivo), e sostiene invece che essa abbia disciplinato l'ipotesi dello svincolo definitivo del mezzo dalla «linea» al «noleggio» e viceversa. Se però dovesse prevalere l'interpretazione a sostegno della introduzione di un doppio controllo, andrebbe allora accolto il ricorso della regione, cui la Federazione predetta si associa.

Considerato in diritto

1. Con ricorso della regione Liguria è stata sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed all'art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale prevede nella prima parte che, previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. (motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), rilasciata a seguito di nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone e, nella seconda parte, che analoga autorizzazione, in base a direttive emanate dal Ministero dei trasporti, è rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, ai fini del loro impiego in servizio di linea e viceversa.

Ad avviso della regione ricorrente la norma denunciata, concernendo la materia delle autolinee: *a)* è invasiva delle competenze attribuite alle regioni in materia di «linee automobilistiche di interesse regionale» dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977; *b)* è irragionevole, perchè contraddittoria rispetto all'art. 87, quarto comma, della stessa legge, il quale prevede che il concedente di linea può autorizzare l'utilizzazione dei veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa; *c)* priva la regione stessa del gettito della tassa dovuta dal concessionario autorizzato ad effettuare servizi «fuori linea» (d.P.R. 22 giugno 1991 n. 230 tariffa 45 - *recte* 46).

2. — Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della Federazione nazionale trasporti pubblici locali, in base alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la legittimazione, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, di soggetti non titolari di potestà legislativa, ancorchè sotto la forma dell'intervento volontario (V., *ex plurimis*, sentenze n. 517 e n. 293 del 1987).

3. — Il ricorso della regione Liguria è infondato.

Come si evince da quanto precede, la disposizione denunciata prevede due tipi di autorizzazione, da rilasciarsi in via eccezionale e temporanea da parte di un organo dello Stato, la prima per consentire l'uso degli autocarri al trasporto di persone e la seconda per la destinazione degli autobus, adibiti al servizio di noleggio con conducente, al servizio di linea e viceversa.

Dal tenore della disposizione non risulta dunque, per nessuno dei due tipi di autorizzazione, alcuna interferenza con i poteri spettanti alla regione in virtù degli artt. 117 e 118 della Costituzione e specificatamente definiti dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 5 del 1972 e dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Difatti, mentre queste ultime disposizioni si riferiscono alle modalità di svolgimento dell'esercizio delle tranvie e delle linee automobilistiche, cioè alla loro gestione, quella denunciata concerne, per entrambe le autorizzazioni da essa previste, l'idoneità degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione mutando temporaneamente ed in via eccezionale la loro ordinaria destinazione. La relativa valutazione non ha perciò riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di linea e tantomeno ai poteri propri del «concedente la linea», ma si fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti.

La natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui la norma impugnata le prevede, giustificano perciò la competenza di un organo dello Stato, alla stregua della giurisprudenza della Corte (sent. n. 58 del 1976) secondo cui la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumità dei cittadini, esige uniformità di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale.

4. — La disposizione denunciata neppure può, relativamente all'autorizzazione prevista nella sua seconda parte, ritenersi irragionevole per contraddizione con la previsione dell'art. 87, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 285 del 1992, come si sostiene dalla regione ricorrente.

Difatti, mentre l'autorizzazione richiesta dalla seconda parte dell'impugnato art. 82, comma 6, da rilasciarsi dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., riguarda la destinazione eccezionale e temporanea a servizio di linea degli automezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente, e viceversa, quella invece contemplata dall'art. 87, comma 4, da rilasciarsi da parte del «concedente», è prevista solo per «l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa» (e non anche — come è per l'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 — viceversa), dovendosi soltanto valutare che non sia «pregiudicata la regolarità del servizio» di linea.

La differenza e, quindi, la non contraddittorietà fra le due disposizioni è dunque evidente, poichè l'autorizzazione al mutamento eccezionale e temporaneo dell'uso, da rilasciarsi dal «concedente la linea» ai sensi dell'art. 87, comma 4, è prevista quando si intenda distogliere dal servizio un autoveicolo destinato ad una determinata linea (e non viceversa), perchè solo in tal caso potrebbe essere «pregiudicata la regolarità del servizio». Dalla finalità della valutazione da compiersi per il rilascio di questa autorizzazione si desume perciò che essa riguarda le modalità di svolgimento dell'esercizio della linea di trasporto, ossia la sua gestione: nelle ipotesi di autoveicoli adibiti al servizio su linee di interesse regionale, essa non può essere rilasciata dallo Stato.

L'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, seconda parte, per il mutamento di destinazione da servizio di noleggio in servizio di linea e viceversa, proprio perchè riguarda le due reciproche ipotesi, mostra di perseguire una finalità diversa da quella propria dell'autorizzazione da rilasciarsi dal «concedente», ossia non attiene alla gestione del servizio, il che giustifica che, per il suo rilascio, sia competente un organo dello Stato, stante la detta, preminente esigenza di uniformità dei criteri di sicurezza dei veicoli.

Che il legislatore fosse consapevole della duplicità delle autorizzazioni, quella statale (prevista dalla disposizione denunciata) e quella da rilasciarsi dal concedente (prevista dall'art. 87 cit.) è dimostrato altresì dalla previsione di due distinte sanzioni per chi non si munisca di ciascuna di dette autorizzazioni, e ciò conferma nella esclusione della denunciata contraddittorietà.

6. — Una volta chiarito che entrambe le autorizzazioni previste nella prima e nella seconda parte dell'art. 82, comma 6, del nuovo codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo «tipo» di trasporto, mentre quella prevista dall'art. 87, comma 4, di competenza del concedente (e quindi non dello Stato per le linee di interesse regionale), attiene alla gestione del servizio — avendo specifico riguardo alla linea cui l'autoveicolo è concretamente destinato — viene meno anche l'asserita incertezza circa la spettanza della tassa prevista dal d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa n. 46. Questa tariffa determina l'importo della tassa da pagarsi per il rilascio del permesso «per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale». Orbene, a parte che detto d.P.R. riguarda esclusivamente la tariffa delle tasse sulle concessioni, autorizzazioni, permessi e simili, facenti capo alle regioni, va rilevato che, in particolare, la tariffa n. 46 si riferisce espressamente ai permessi per l'utilizzazione «fuori linea» degli autobus adibiti ai servizi pubblici, «regolarmente concessi o autorizzati, aventi interesse regionale», per cui è inimmaginabile che un provento che riguarda la gestione di linee «di interesse regionale» possa essere devoluto, per effetto della norma denunciata, allo Stato. Appare invece evidente che la tassa in parola riguarda il rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente che, per le linee di interesse regionale, non può certo essere lo Stato, donde l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 3

Ordinanza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio di chi si difende personalmente - Modalità di esecuzione - Conseguenti obblighi di notifica - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 431/1992) - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) — in cui le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel Comune di Palermo — con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli ivi gli atti del processo;

che ad avviso del giudice *a quo*, colui il quale abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più favorevole regime *ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37*, che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;

che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere svolta senza alcuna autorizzazione;

che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;

che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere — imposto alla parte — di periodica ispezione della cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più sensibile da comunicazioni e notifiche in centri vicini;

Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;

che il giudice *a quo* non aggiunge argomenti diversi da quelli a suo tempo esaminati;

che la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA.

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0004

N. 4

Ordinanza 18 dicembre 1992-5 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - U.U.S.S.L.L. - Personale dipendente sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia - Indennità di rischio ed altri benefici - Estensione - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata infondata (sentenza n. 343/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unità sanitaria locale n. 13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con la quale lo stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre 1990 del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27 ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione dell'indennità di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle Unità sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia;

che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di legittimità costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui l'indennità di rischio radiologico di L. 200.000 ed il diritto al congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con continuità al rischio di radiazioni;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata, così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché riserverebbe un trattamento diversificato «a due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione» rispetto al rischio radioattivo;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione in quanto l'indennità prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo aggiuntivo ha anch'esso una finalità profilattica e terapeutica;

che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole «perché senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia»;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che con la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha già dichiarato infondata identica questione di legittimità costituzionale sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia (per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;

che il giudice *a quo* nella sua ordinanza di rinvio ripropone, senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 già ritenuta infondata da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 45

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 dicembre 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Sanità pubblica - Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 343/1992 relativa all'indennità per rischio radiologico, con la quale la Corte ha interpretato la norma impugnata nel senso che i benefici nella misura più elevata spettano non solo al personale di radiologia, ma a tutto il personale che si trovi «in posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e dei tecnici di radiologia» - Precisazione con la nota impugnata della necessità di attendere il consolidamento nella giurisprudenza amministrativa della interpretazione della norma fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343/1992 - Elusione del giudicato della Corte costituzionale ed invasione della sfera di competenza della regione in sede di controllo e gestione della spesa sanitaria - Illegittima emanazione di un atto d'indirizzo alla regione da parte di autorità non competente (nota del Capo di Gabinetto «d'ordine del Ministro»).

[Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del 9 ottobre 1992 (prot. n. 4179/92/6/2.31)].

(Cost., artt. 118 e 119).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 6220, del 15 dicembre 1992, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi di Roma, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione — che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento per la funzione pubblica, con riferimento alla nota del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31, concernente sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge n. 460/1988 sul rischio radiologico — il potere di dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito delle sentenza della Corte costituzionale, volte a ritardarne l'attuazione; e per il conseguente annullamento della predetta nota, così come trasmessa dal commissariato del governo con propria nota del 16 ottobre 1992, prot. n. 1441/4.14.09/amm (che qui si impugna anch'essa in quanto occorra) per violazione dell'art. 118 della Costituzione, e dei principi costituzionali sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale, secondo quanto analiticamente di seguito svolto.

FATTO E DIRITTO

1. — Alla regione Emilia-Romagna, come alle altre regioni, competono le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria, e spettano altresì le funzioni di controllo sulle unità sanitarie locali.

In questo quadro, compete in particolare alla regione di indicare, sia in sede di indirizzo che in sede di controllo, alle unità sanitarie i parametri di legittimità del loro comportamento, con riferimento alla normativa regionale e statale vigente, e di finanziare le spese conseguenti.

La nota impugnata riguarda le indennità e i diritti spettanti ad una parte del personale sanitario, e precisamente l'indennità e i diritti collegati al rischio radiologico «pieno» (cioè non precario e occasionale), in relazione alle disposizioni della legge n. 460/1988.

Conviene ricordare che, pacifica la spettanza di tali benefici al personale tecnico e medico di radiologia, era controversa la potenziale spettanza al rimanente personale che di fatto, in relazione alle proprie mansioni, fosse esposto al rischio radiologico in misura piena (e non semplicemente in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione). Era tuttavia evidente che, nell'eguale situazione di rischio, la discriminazione tra il personale di radiologia e il rimanente personale avrebbe generato una situazione di illegittimità costituzionale.

In questa situazione, su giudizio sollevato in via incidentale dal Tar per la Lombardia, codesta eccellentissima Corte costituzionale ha statuito, con sentenza n. 343/1992, che la denunciata disparità non sussiste, in quanto l'art. 1 della legge n. 460/1990 va inteso nel senso che i benefici nella misura più elevata spettano non solo al personale di radiologia, ma a tutto il personale che si trovi in «posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e dei tecnici di radiologia». Detto personale è individuabile con le procedure già previste dal d.P.R. n. 270, 1987, ed ora previste dal d.P.R. n. 384/1990.

A seguito di tale sentenza, è evidente che le unità sanitarie locali, e in relazione alle loro competenze le stesse Regioni, non solo possono ma debbono procedere al riconoscimento di quanto spettante al personale interessato, sia per la salvaguardia del diritto alla salute, evidentemente dovuta, sia nell'interesse del buon andamento del servizio, sia nell'interesse stesso finanziario del servizio sanitario nazionale e delle regioni, altrimenti esposte ad azioni di risarcimento ed al pagamento di interessi e spese legali, a seguito delle azioni giudiziarie già intentate e di quelle che ovviamente seguirebbero da parte del personale che si volesse continuare ad escludere.

Inopinatamente, invece, con davvero improvida iniziativa il dipartimento per la funzione pubblica ha ritenuto di dover intervenire non già per consigliare il comportamento dovuto (il che sarebbe stato del tutto superfluo, ma almeno sul piano pratico non dannoso), ma, incredibilmente, per cercare di impedirlo.

Infatti, secondo l'impugnata nota, anziché dare pronta attuazione alla sentenza di codesta Corte costituzionale, sarebbe «allo stato del contenzioso ... necessario attendere l'andamento giurisprudenziale successivo alla predetta sentenza per verificare in concreto il consolidarsi presso il giudice amministrativo della autorevole interpretazione data dalla Corte costituzionale». È chiaro nel passo citato, al di là del formale rispetto per la giurisprudenza della Corte, l'intento di evitarne o almeno il più possibile ritardarne l'applicazione.

Va sottolineato che tale applicazione è comunque inevitabile, dato che la sentenza n. 343/1990 ha chiaramente affermato che l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 460/1988 sussisterebbe, se dovesse essere interpretata in modo diverso da quello indicato dalla Corte stessa.

Da parte dell'amministrazione statale la scelta di evitare o ritardare l'attuazione delle sentenze di codesta ecc.ma Corte costituzionale sarebbe comunque una scelta illegittima ed arbitraria, in violazione del generale principio di legalità dell'azione amministrativa: ma tanto più è illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, in palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale.

Che il senso della nota sia di costringere o di condizionare le regioni — a prescindere dalla questione della sua idoneità a raggiungere lo scopo — è reso chiaro dall'invito rivolto ai commissari del Governo a «portare quanto sopra a conoscenza delle regioni interessate, al fine di evitare disomogenei comportamenti da parte delle Unità sanitarie locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa». Infatti, non esiste alcun altro modo di evitare di «disomogenei comportamenti» che ritenere il contenuto della nota vincolante per tutte le regioni.

Va da sé invece che i disomogenei comportamenti andavano evitati — d'altronde senza bisogno di alcuna nota ministeriale — nel senso opposto, cioè nel senso di dare piena attuazione alla vigente normativa, secondo l'interpretazione fornita da codesta Corte costituzionale.

D'altronde, l'attuazione puntuale delle leggi costituisce per tutti gli amministratori pubblici un preciso dovere d'ufficio, e non si spiega davvero l'invito a trasgredire tale dovere.

In questi termini, la nota impugnata costituisce un arbitrario tentativo di imporre alle regioni di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa, sia in sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di gestione della spesa sanitaria, con evidente violazione dell'art. 118, nonché, per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma, della Costituzione.

Si aggiunga, *ad abundantiam*, che, in qualunque modo lo si consideri, l'atto in questione è totalmente privo di base normativa, ed inoltre modo proviene da una autorità — che non è neppure il Ministro ma «il capo di gabinetto d'ordine del Ministro» — inidonea ad emanare atti di indirizzo nei confronti delle regioni.

Sotto entrambi i profili, la giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte costituzionale è ferma e consolidata. Ci si può perciò limitare qui a ricordare le ancora recenti sentenze n. 517/1991 e nn. 422 e 453 del 1991.

L'atto impugnato, in definitiva, risulta radicalmente arbitrario sia dal punto di vista del suo contenuto che dal punto di vista della sua forma e del suo fondamento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, ut supra rappresentata e difesa chiede voglia l'Eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica il potere di dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito delle sentenza della Corte costituzionale volte a ritardarne l'attuazione, e conseguentemente annullare la nota del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92 6'2.31, concernente Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge n. 460/1988 sul rischio radiologico, per violazione dell'art. 118 della Costituzione e dei connessi principi sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale, nonché nel senso illustrato, dell'art. 119 della Costituzione.

Avv. prof. Giandomenico FALCON

Padova-Roma, addì 18 dicembre 1992

93C0001

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità pubblica - Disposizioni relative a concorsi pubblici per l'attuazione della direttiva C.E.E. in materia di formazione specifica in medicina generale e specialistica - Disciplina dei corsi di formazione ed indicazione degli effetti conseguenti al superamento dei corsi stessi - Fissazione annuale del contingente di laureati da ammettere ai corsi, nonché indicazione dei requisiti per la partecipazione agli stessi e dei criteri di priorità nella ammissione - Disciplina difforme da quella fissata col decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di attività formativa, svolgentesi nell'ambito universitario o post-universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 191/1991.

(Legge provincia di Bolzano approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame a seguito di rinvio governativo artt. 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, 5 e 7).

(Cost., art. 127; statuto Trentino-Alto Adige, art. 55).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12, legalmente domiciliato, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo e quarto comma; 3; 4; 5 e 7 della legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica e sull'applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali approvata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame a seguito di rinvio governativo e comunicata in data 10 dicembre 1992.

FATTO

Il consiglio provinciale di Bolzano aveva approvato, in data 7 luglio 1992, la legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica. La legge non era stata promulgata perché il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che le disposizioni in essa contenute esulavano dalle competenze legislative provinciali e, in particolare, da quella relativa all'addestramento e alla formazione professionale e contrastavano con i principi fissati con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256 di attuazione della direttiva n. 88/457 delle Comunità economiche europee in tema di formazione specifica in medicina generale.

Il consiglio provinciale il 4 dicembre 1992 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge, apportando al testo originario modifiche non significative rispetto ai rilievi governativi. Avverso l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio dei Ministri con il presente ricorso propone questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per i seguenti

MOTIVI

La legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica verte su materia che non appartiene alla competenza legislativa esclusiva né a quella concorrente della provincia autonoma di Bolzano.

Come la Corte costituzionale ha avuto recentemente occasione di precisare (sentenza 2 maggio 1991 n. 191), l'attività formativa che si svolge nell'ambito dell'università o in sede postuniversitaria e che si conclude con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali non ha nulla a che vedere con la materia relativa all'addestramento e alla formazione professionale affidata alla competenza esclusiva delle province autonome dall'art. 8 n. 29 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tale competenza provinciale attiene, infatti, esclusivamente a quelle attività di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate fuori dell'ordinamento scolastico o comunque nell'ambito della sola istruzione primaria o secondaria.

Né la provincia autonoma di Bolzano può invocare, per dare fondamento di legittimità alla legge in esame, la competenza concorrente indicata dall'art. 9 n. 10 relativa all'assistenza sanitaria e ospedaliera. È principio pacifico che tale materia comprenda anche la formazione degli operatori sanitari, ma limitatamente all'istruzione di tipo professionale necessaria per l'addestramento del personale ausiliario delle professioni sanitarie. Si tratta, infatti, niente più che di una specificazione della materia che spetta alle regioni e, nel caso in esame, alle province autonome, nel campo dell'istruzione professionale.

La competenza in tema di assistenza sanitaria, insomma, non può comprendere l'attività di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore o postuniversitaria, perché rispetto a tale ambito si arresta ogni competenza regionale o provinciale. Ne consegue che, in tema di formazione specifica in medicina generale e specialistica, che è tipica attività di formazione culturale e scientifica di livello postuniversitario, la provincia di Bolzano non può vantare alcuna competenza legislativa e, dunque, può solo regolamentare le attività che le siano attribuite dalla legge statale in materia, che nella specie è quella di attuazione delle direttive comunitarie già sopra indicata.

È per tale ragione che numerose disposizioni della legge provinciale in esame appaiono viziata da illegittimità costituzionale.

Con l'art. 1 della legge provinciale viene indicato quale è l'effetto del conseguimento dell'attestato di formazione specifica rilasciato a seguito del positivo superamento del corso. Come è evidente, se la legge provinciale non è competente a disciplinare i corsi di formazione specifica, perché di livello postuniversitario, non può essere ritenuta competente neppure a disciplinare gli effetti del superamento del corso.

Dunque, o la disposizione dell'art. 1 si intende che faccia salvi i diritti acquisiti indicati dall'art. 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o, altrimenti, deve dirsi irrimediabilmente viziata da illegittimità costituzionale.

Altrettanto illegittime per difetto di competenza della legge provinciale in materia sono i primi quattro commi dell'art. 2 della legge.

E precisamente: il primo comma, perché attribuisce alla provincia il potere di fissare ogni anno il contingente dei laureati da ammettere ai corsi di formazione nonché quello di emanare il relativo bando, laddove alla provincia, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo del 1991, compete solo di fornire indicazioni per la determinazione del contingente, che viene fissato dal Ministro della sanità, al quale spetta anche l'emanazione del bando; il secondo comma perché indicata i requisiti per la partecipazione ai corsi che solo il Ministro della sanità, invece, può fissare, in quanto competente ad emanare il bando; il terzo comma perché determina un criterio di priorità nell'ammissione ai corsi, in difformità da quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo, che assegna al Ministro il potere di indicare i punteggi a disposizione della commissione per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi; il quarto comma perché fissa il contenuto del bando di concorso che, come si è già osservato, è di competenza del Ministro, non della provincia.

È altresì illegittima anche la disposizione, contenuta nell'art. 3 della legge provinciale, che assegna al rappresentante della provincia di Bolzano il potere di concorrere alla sottoscrizione dell'attestato di formazione da rilasciare ai candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione. L'art. 5 del decreto legislativo attribuisce il rilascio dell'attestato di formazione alla commissione giudicatrice; l'assegnazione ad uno dei componenti del potere di concorrere alla sottoscrizione dell'attestato equivale evidentemente a sanzionare di

invalidità l'attestato che sia privo di quella firma, mentre la legge provinciale non è competente a fissare i criteri di validità dell'attestato. Con l'attribuire la firma anche ad uno dei componenti la legge inoltre sembra assegnare a questo una sorta di potere di veto che altera l'equilibrio tra i membri della commissione e finisce sostanzialmente per modificarne la composizione, come voluta dal legislatore nazionale.

Anche la disposizione dell'art. 4 appare viziata da illegittimità, atteso che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 non prevede alcuna corresponsione di assegni di studio ai partecipanti ai corsi e l'introduzione di una provvidenza del genere, oltre che ingiustamente discriminatoria, non poggia su alcuna competenza provinciale.

L'aumento dell'organico del personale provinciale, disposto dall'art. 5 della legge, non trova alcuna giustificazione e contrasta con il fondamentale principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché assolutamente non correlato a dimostrate esigenze di funzionalità della struttura organizzativa provinciale. È infatti evidente che l'esigenza di un adeguamento del personale provinciale potrebbe ragionevolmente presentarsi solo in presenza di corsi di formazione con un elevato numero di partecipanti e, quindi, di una notevole quantità di adempimenti da effettuare.

Del tutto esorbitante dalle competenze provinciali sono, infine, le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge, nel testo ora riapprovato.

La disciplina dei corsi di formazione specifica in medicina generale e specialistica certamente non rientra, come si è già sopra osservato, nelle competenze legislative attribuite alle province autonome e, dunque, altrettanto certamente non rientra in tali competenze neppure stabilire, seppure in via transitoria, quali siano i titoli equipollenti all'attestato di formazione specifica.

Se infatti esula dalla competenza provinciale determinare quali siano gli effetti del conseguimento dell'attestato di formazione e a quali aree professionali esso consenta di accedere, è evidente che esula dalla competenza stessa anche determinare quali siano i titoli universitari e professionali che permettano di operare in quelle medesime aree professionali, pur in assenza del superamento del corso di formazione specifica.

Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle sopra indicate norme della legge provinciale sulla formazione specifica in medicina generale e specialistica riapprovata il 4 dicembre 1992 dal consiglio provinciale di Bolzano in sede di riesame e comunicata in data 10 dicembre 1992.

Roma, addì 23 dicembre 1992

Carlo SALIMEI, *avvocato dello Stato*

93C0006

N. 797

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 dicembre 1992) dalla commissione tributaria di secondo grado di Sassari sul ricorso proposto da Marras Luigi contro Intendenza di finanza di Sassari.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e consiglieri regionali - Inapplicabilità del beneficio della riduzione percentuale del reddito tassabile previsto per le indennità spettanti ai parlamentari in carica - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza attesa la (ritenuta) identità giuridica degli emolumenti (indennità e assegno vitalizio).

(Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso prodotto da Marras Luigi contro intendenza di finanza di Sassari avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Sassari, n. 129, del 23 marzo 1987.

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il contribuente;

Udito il relatore Bisail avv. Alessandro;

RITENUTO IN FATTO

La commissione tributaria di secondo grado, sezione prima, visto il ricorso proposto da Marras Luigi avverso la decisione di rigetto emessa dalla commissione di primo grado;

Ritenuto che l'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari è equiparato alla pensione;

che le indennità spettanti ai parlamentari in carica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 1973, costituiscono reddito, con riferimento al periodo che interessa in causa, nella misura del 40 per cento (e del 7 per cento quanto ai parlamentari regionali);

che, viceversa, l'assegno vitalizio equiparato a pensione costituisce normativamente reddito per l'intero ammontare;

che, in conseguenza, poiché entrambi i tipi di trattamento (indennità da una parte, assegno vitalizio dall'altra) traggono origine da un unico rapporto, essendo pacifico, nella consolidata interpretazione giurisprudenziale, che il trattamento pensionistico non è altro che un «corrispettivo differito» della prestazione lavorativa pregressa;

che, pertanto, a fronte della identica natura giuridica degli emolumenti, la normativa richiamata opera una ingiustificata discriminazione fiscale e ciò in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

che in conseguenza, la questione non appare manifestamente infondata, donde la sua sollevabilità d'ufficio;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della normativa sopra richiamata, escludente il beneficio della riduzione percentuale del reddito tassabile in relazione all'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e consiglieri regionali;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti di legge.

Sassari, addì 14 dicembre 1991

Il presidente: SATTÀ

92C1373

N. 798

*Ordinanza emessa il 2 ottobre 1992 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento civile vertente tra Mottura Gianfranco e comune di Torino*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1089/90 r.g. promossa da: Mottura Gianfranco. res. in Torino, elettivamente domiciliato in Torino, via Ponza 2, presso l'avv. Mauro Nebiolo Vietti, che lo rappresenta come da procura in atti, attore, contro, il comune di Torino, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Caldo c/o avv.ra comunale - palazzo civico Torino, come da procura in atti, convenuto.

OSSERVA IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 24 agosto 1990, il signor Gianfranco Mottura conveniva in giudizio dinanzi a questa corte il comune di Torino, in persona del sindaco in carica, esponendo che il proprio padre Armando era proprietario di un'area sita in questa città, via Aosta 18, censita a catasto alla partita n. 25496, mappali 193 a b, 193 b b (N.C.E.U. mappali 640, 712 foglio 171), destinata ai fini urbanistici all'apertura del tratto della via Pavia tra le vie Alessandria e Aosta. Con decreto del presidente della giunta regionale n. 490 del 26 aprile 1973 era dichiarata la pubblica utilità dell'opera e definita in lire 2.200.000 l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio per l'espropriazione del bene. Successivamente sempre il presidente della giunta regionale, con nuovo decreto n. 933, del 9 aprile 1974, pronunciava l'espropriazione del terreno in questione, pur facendo difetto a quel momento la relazione di stima della relativa indennità. L'esponente quindi, che in seguito alla morte del padre era subentrato nei rapporti con il comune e che da questo aveva percepito solo il menzionato importo di lire 2.200.000, sulla scia di una recentissima pronuncia della Corte costituzionale secondo cui il privato nei cui confronti era avvenuta una procedura espropriativa, anche se non ancora seguita dalla relativa stima, ben poteva al riguardo adire l'autorità giudiziaria ordinaria, chiedeva a questo giudice la determinazione dell'indennità di espropriazione con l'applicazione dei criteri posti dagli artt. 39 e seguenti della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge, vinte le spese di lite.

Costituitesi le parti, il comune con comparsa di risposta precisava che su richiesta dell'attore il settore tecnico VII piani regolatori dell'ente locale aveva stimato in lire 20.000.000 l'indennità per i soli terreni, comunicata al Mottura con nota del 7 febbraio 1990, e che al contempo era stata richiesta la valutazione definitiva alla commissione provinciale espropri: quest'ultima, con relazione del 26 giugno 1991, avrebbe quindi effettuato la stima pervenendo all'importo complessivo di lire 7.681.000, di cui lire 5.880.000 per il terreno e lire 1.801.000 per i fabbricati.

In sede istruttoria, infine, era disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il cui risultato dava una valutazione del bene pari a L. 36.000.000; e la causa era posta in decisione all'udienza di discussione del 2 ottobre 1992.

OSSERVA IN DIRITTO

La pretesa dell'attore Gianfranco Mottura, diretta alla determinazione dell'indennità di espropriazione di un suo terreno edificabile in Torino, che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato siccome insistente in zona interna alla perimetrazione del centro edificato destinata dal piano regolatore generale ad aree per industrie innocue in zona mista a densità di 330 abitanti per ettaro, corrispondente a 4 metri cubi per metro quadrato e ridotta a 3 metri cubi per metro quadrato per effetto della legge 6 agosto 1967, n. 765, è oggi influenzata dal disposto dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 che ha dettato i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità stessa e che trova applicazione al caso vertendosi in un rapporto non ancora definito con sentenza passata in giudicato: normativa che, a opinione di questa Corte, impone il sorgere di questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 3 e 42, terzo comma, della Carte fondamentale.

Invero sotto il primo profilo va rilevato come la norma ostacoli l'accertamento giudiziale dell'indennità di esproprio, una volta che l'ultimo inciso del menzionato art. 5-bis, primo comma, stabilisce che l'importo determinato in sede contenziosa è per ciò solo ridotto del quaranta per cento. Ove quindi il privato espropriato non intenda pervenire alla cessione volontaria del bene e azioni invece in via giudiziale il suo diritto alla liquidazione dell'indennità, vi è una penalizzazione per legge che influisce, automaticamente, sull'importo che deve essere determinato e che viene dunque a essere decurtato di una aliquota percentuale addirittura vicino alla metà. Cosicché scaturisce un preciso deterrente per il privato ad agire in giudizio ai fini della tutela di un proprio diritto soggettivo, con conseguente limitazione delle facoltà in proposito e sostanziale vanificazione di quanto riconosciuto dalla Costituzione.

Sotto il secondo profilo concernente il contrasto con gli artt. 42 e 3 della Costituzione, deve anzitutto osservarsi che nella specie il calcolo, effettuato alla stregua dei criteri fissati dalla citata legge n. 359/1992, porterebbe, con la riduzione del quaranta per cento, a una liquidazione dell'indennità pari a circa il trenta per cento del valore venale del bene espropriato.

Orbene, secondo l'indirizzo più volte espresso dalla Corte costituzionale, l'indennizzo assicurato all'espropriato dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione deve rappresentare un serio ristoro per la perdita subita e non può essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica.

A questo proposito il valore del bene ablato deve essere correlato alle sue caratteristiche essenziali e alle legittime potenzialità di utilizzazione economica: le aree edificabili, quindi, poste in zone già interessate allo sviluppo edilizio, devono essere valutate con riferimento a tale qualità, che inerisce al bene e lo valorizza anche nel regime della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché le norme di legge che adottino, anche per i terreni edificabili, il valore agricolo medio come criterio per la determinazione dell'indennità contrastano con l'ora menzionata disposizione costituzionale, in quanto l'adozione di un criterio presuntivo conduce a indennizzare diversamente terreni di eguale valore e a riconoscere la stessa indennità a terreni di valore diverso.

Il richiamo dunque alle pronunce della Corte costituzionale nn. 5 del 30 gennaio 1980 e 223 del 19 luglio 1983 si pone in stretto raccordo con la nuova problematica che scaturisce dalla recente regolamentazione legislativa dell'agosto 1992.

In quest'ottica la giurisprudenza costituzionale ha sempre sostenuto che, seppure la misura dell'indennizzo non sia ancorata al criterio dell'effettiva corrispondenza al valore venale del bene, esso deve comunque consistere nel massimo del contributo e della riparazione che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato nell'ambito degli scopi di interesse generale. Costante è dunque l'affermazione che l'indennizzo non possa essere simbolico, irrisorio o apparente, con il che esso dovrebbe essere considerato inesistente e quindi illegittimo, dovendo in ogni caso rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione.

L'abbattimento dell'indennità ad appena un trenta per cento del valore venale del bene contrasta di conseguenza con i principi ora ricordati, finendo con il ribaltare l'entità dell'indennizzo e concedendo al privato proprio quel contributo che rappresenta la decurtazione del di lui interesse al fine della partecipazione agli scopi generali.

La non manifesta infondatezza della questione ne impone la rimessione all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 ottobre 1992.

Il presidente: BRUNETTI

92C1374

N. 799

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dalla corte d'appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Uguccioni Igino ed il comune di Montegridolfo*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione dell'edificabilità di fatto delle aree espropriate - Violazione del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1201 del ruolo generale dell'anno 1989, posta in decisione all'udienza collegiale del 9 ottobre 1992, promossa da Uguccioni Igino, elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 23 presso lo studio dell'avv. Gianni Zanetti che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Mantero del foro di Rimini per delega a margine dell'atto di citazione, attore, contro il

comune di Montegridolfo, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Vitale n. 4 presso lo studio dell'avv. Carla Rossi che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Vittorino Cagnoni di Rimini per delega a margine della comparsa di risposta, convenuto.

Oggetto: opposizione indennità esproprio.

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere istruttore dott. Antonino Cricchio.

OSSERVA

Con atto di citazione notificato in data 4 agosto 1989 Uguccione Igino, convenendo in giudizio innanzi a questa corte d'appello il comune di Montegridolfo, ha proposto, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione effettuata dalla competente commissione provinciale di Forlì nella somma di L. 30.074.000 in relazione ad un appezzamento di terreno di mq 13.670 espropriato con delibera del consiglio comunale del 30 settembre 1981 per la realizzazione del P.E.E.P.

La consulenza tecnica d'ufficio ha acclarato che in forza del piano di fabbricazione approvato il 28 febbraio 1974 il detto terreno era ricompreso in parte nella zona residenziale di espansione C.2 e in parte in «zone attrezzate a parco pubblico ed attrezzature di interesse comune», e che il piano regolatore generale adottato nel 1980 lo ha destinato interamente all'edilizia economica e popolare.

Attraverso la disposta consulenza tecnica d'ufficio si è ricercato «il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita», criterio indennitario dettato in via generale dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e che aveva ripreso vigore, per le aree a vocazione edificatoria, per effetto della sua naturale riespansione su di esso operata dai criteri derogatori fissati dalle norme dichiarate incostituzionali con le sentenze nn. 5/1980 (artt. 16 della legge n. 865/1971 e 14 della legge n. 10/1977) e 223/1983 (artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2 e 3 della legge n. 385/1980, nonché gli articoli unici delle leggi nn. 535/1981, 481/1982 e 943/1982) della Corte costituzionale.

Nonché dopo la rimessione della causa al collegio è entrata in vigore la legge 8 agosto 1992, n. 359, la quale, all'art. 5-bis, primo comma, dispone che fino all'emanazione di una organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'importo così determinato va ridotto del quaranta per cento.

Ai sensi del settimo comma del citato art. 5-bis, il nuovo criterio estimativo è applicabile ai procedimenti di opposizione alla stima in corso.

Nella comparsa conclusionale il comune di Montegridolfo ha in via preliminare riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione siccome proposta avverso una stima soggetta a conguaglio ai sensi della legge n. 385/1980 (eccezione destituita di fondamento perché oblitera la declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385/1980 contenuta nella sentenza n. 223/1983 della Corte costituzionale), mentre nel merito ha chiesto che la causa venga rimessa in istruttoria per la quantificazione dell'indennità definitiva di espropriazione in base al nuovo criterio legale.

Nella memoria di replica l'espropriato Uguccione Igino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nell'art. 5-bis della legge n. 359/1992, questioni rilevanti ai fini della decisione della causa.

L'attore prospetta innanzitutto l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 5-bis nella parte in cui riduce del 40 per cento l'importo ottenuto mediando il valore venale dell'immobile espropriato col reddito dominicale rivalutato.

Sostiene che tale decurtazione renderebbe incongrua l'indennità di espropriazione e, quindi, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

La questione non è manifestamente infondata.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che l'art. 42 terzo comma, della Costituzione non garantisce all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore di mercato del bene ablativo: la necessaria coordinazione del diritto del privato col pubblico interesse comporta che l'indennizzo dovuto a norma dell'art. 42 della Costituzione non deve realizzare l'integrale ristoro del sacrificio subito per effetto dell'espropriazione ma un'adeguata riparazione. Ne consegue che il legislatore può legittimamente contemperare il criterio del valore venale con meccanismi conformativi dell'indennizzo ad un diverso criterio purché l'ammontare così determinato non scenda sotto il livello di congruità (*ex plurimis*: sentenze nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990).

Orbene se la media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato dà un importo equo ed adeguato perché corrispondente a circa il 53% del valore di mercato del bene, la riduzione di tale importo nella misura del quaranta per cento fa indubbiamente scendere l'indennità di espropriazione al di sotto del livello di congruità commisurandola ad appena il 31,8% circa del valore di mercato.

Deduce poi l'Uguccioni che il comma secondo dell'art. 5-bis (il quale stabilisce che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene e in tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento di cui al primo comma) violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e confliggerebbe con l'art. 24, primo comma, della Costituzione disincentivando la tutela giurisdizionale.

Anche tale questione di legittimità costituzionale non appare, nei due profili nei quali si articola, manifestamente infondata.

La disposizione normativa in esame infatti attua una irragionevole disparità di trattamento tra chi al momento della sua entrata in vigore ha già subito l'esproprio e non può più convenire la cessione volontaria del bene e chi invece non è ancora colpito dal provvedimento ablativo e può addivenire alla detta cessione volontaria senza subire la riduzione del quaranta per cento dell'importo determinato mediando tra valore venale e reddito dominicale rivalutato.

Essa inoltre condiziona pesantemente la proposizione dell'opposizione alla stima dell'indennità definitiva di esproprio prevista dall'art. 19 della legge n. 865/1971 perché induce ad accettare l'indennità determinata in sede amministrativa anche se il valore venale posto a base del calcolo è inferiore a quello effettivo, invero l'eventuale recupero di valore derivante dalla determinazione giudiziale sarebbe in tutto o in notevole parte vanificato dall'applicazione della riduzione del quaranta per cento.

Dubita infine l'attore della legittimità costituzionale della norma contenuta nel quinto comma dell'art. 5-bis che demanda ad un regolamento, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al terzo comma dello stesso articolo 5-bis.

A suo dire tale disposto normativo contrasterebbe con la riserva di legge prevista dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione perché affida ad un regolamento ministeriale la determinazione dell'edificabilità delle aree e, quindi, dell'assetto del diritto di proprietà.

Inoltre la mancata previsione di un termine entro il quale il detto regolamento deve essere emanato da un lato differirebbe senza limite di tempo il soddisfacimento del diritto all'indennizzo, dall'altro precluderebbe una sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima attualmente pendenti; da ciò la violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione.

Anche tali sospetti di incostituzionalità non sono manifestamente infondati.

La riserva di legge contenuta nel secondo comma dell'art. 42 della Costituzione è indubbiamente di carattere relativo. L'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (e successive modificazioni) — norma che ha superato il vaglio di costituzionalità — attribuisce ai comuni il potere di zonizzazione (e quello correlativo di determinazione della tipologia edilizia in ciascuna zona) e il potere di imposizione di vincoli espropriativi.

Gli strumenti urbanistici comunali non sono che provvedimenti amministrativi di carattere normativo.

Se è vero che la riserva relativa di legge comporta che la legge «deve pur sempre intervenire previamente, ma può limitarsi a delineare gli aspetti fondamentali della disciplina, permettendo che i regolamenti o altre fonti senza forza di legge la completino e la articolino compiutamente», è altrettanto vero che il legislatore, nell'autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare ministeriale, non può esimersi dal fissare i criteri direttivi ai quali il potere esecutivo deve uniformarsi, specie nel caso, come quello in esame, in cui si affida al Ministro dei lavori pubblici il compito di definire criteri e requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto delle aree espropriate e cioè di stabilire una classificazione delle aree che incide in maniera penetrante sul diritto di proprietà tanto da rendere applicabili criteri estimativi diversissimi tra loro.

In sostanza il legislatore non può lasciare all'assoluta discrezionalità del potere esecutivo una classificazione delle aree costituenti il presupposto dell'applicazione di criteri estimativi che possono essere fissati unicamente dalla legge. Ne consegue il prospettato contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Profili di incostituzionalità del quinto comma dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992 possono peraltro ravvisarsi — con riferimento ai parametri di cui all'art. 42, terzo comma, all'art. 24, primo comma, della Costituzione — nella mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato.

L'assenza di un tale termine si riflette infatti negativamente sia sul diritto dell'espropriato alla corresponsione dell'indennizzo entro tempi ragionevoli, sia sulla sollecita definizione dei giudizi di opposizione alla stima, non essendo il nuovo criterio estimativo applicabile prima dell'emanazione del detto regolamento.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione; dell'art. 5-bis, secondo comma, della legge n. 359/1992, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5-bis, quinto comma, della legge n. 359/1992, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 16 ottobre 1992

Il presidente: INSOLERA

93C0007

N. 800

Ordinanza emessa il 29 settembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Palermo nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Tripi Paolino

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti (delitti commessi con finalità di terrorismo ovvero omicidio, rapina, sequestro di persona) - Possibilità per essi di usufruire di determinati benefici (semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale) ma non della liberazione anticipata - Irragionevolezza con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, seconda parte, modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 29 settembre 1992 nel procedimento di sorveglianza promosso da Tripi Paolino, nato a Palermo il 6 gennaio 1967, in atto detenuto nella casa circondariale di Palermo, con istanza del 25 novembre 1991 diretta ad ottenere la liberazione anticipata;

Premesso che il condannato è detenuto dal 15 maggio 1990 per espiare la pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione, inflittagli con sentenza della corte di appello di Palermo del 30 gennaio 1991 per rapina aggravata;

Ritenuto che devesi eccepire d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 15, primo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente la concessione di liberazione anticipata quando «si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, secondo comma, del predetto testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990», per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Ed invero, il divieto di concessione di liberazione anticipata per i condannati sopra indicati, ivi compresa la fattispecie in esame, introduce una discriminazione priva di alcuna ragionevolezza e prescinde da qualsiasi funzione rieducativa della pena.

Occorre preliminarmente prendere atto che il sistema delle misure alternative alla detenzione ha recentemente subito profonde modificazioni, prima per effetto della legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha convertito con modificazioni il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (che aveva ripreso una serie di decreti legge succedutisi dal novembre 1990), e poi a seguito della legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito con modificazioni il d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

Di fronte alle aggressioni sempre più sanguinarie ed eclatanti della criminalità organizzata (dall'omicidio del giudice Livatino alla strage di Capaci e all'eccidio di via D'Amelio), si è così progressivamente affermato l'indirizzo di vietare la concessione di misure alternative alla detenzione per gli appartenenti alla criminalità organizzata e, nello stesso tempo, di favorire la collaborazione con gli organi investigativi e giudiziari o la dissociazione di singoli affiliati.

Il sistema attuale è schematicamente il seguente:

1. — I condannati per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* del c.p.) o ad essa ricollegabili, di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del c.p.) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309/1990) sono esclusi dalla concessione di qualsiasi beneficio (ammissione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione). Solo nel caso che si tratti di «detenuti o internati che collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter*» è prevista la possibilità di accesso ai suddetti benefici «fatta eccezione per la liberazione anticipata».

Non possono, infatti, esservi dubbi sul fatto che la norma introdotta dall'art. 15 della legge n. 356/1992, con l'inciso «fatta eccezione per la liberazione anticipata», aggiuntivo rispetto al d.-l. n. 306/1992, abbia inteso escludere la misura della liberazione anticipata per i collaboratori della giustizia. Che questa sia la giusta interpretazione si ricava non solo dall'evidente tenore letterale della norma, ma anche dalla lettura sistematica di tutta la normativa contenuta nella stessa legge concernente la c.d. protezione dei collaboratori, per i quali, se è possibile accedere ai benefici indicati nell'art. 13 della legge n. 356/1992 anche in deroga alle disposizioni «relative ai limiti di pena», non esiste alcuna ragione trattamentale che giustifichi la concessione soltanto di una riduzione di 45 giorni di pena per ogni semestre.

2. — Per i condannati indicati al numero precedente che abbiano ottenuto la concessione di circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 6, del c.p. (anche se il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna) o di cui all'art. 114 del c.p., o della diminuzione di cui all'art. 116, secondo comma, del c.p., la concessione dei suddetti benefici (sempre con esclusione della liberazione anticipata) è subordinata all'acquisizione di «elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

Si tratta, in particolare, di quelle forme di dissociazione dall'organizzazione criminale, che pur non raggiungendo il livello della vera e propria collaborazione, risultano però apprezzabili come presa di distanze dalla criminalità organizzata. Anche in questi casi è comunque esclusa la concessione di liberazione anticipata, stando al tenore letterale della disposizione che fa riferimento ai «benefici suddetti», che sono ovviamente quelli indicati nella prima parte dell'art. 15 per i collaboratori della giustizia.

3. — «I benefici suddetti» possono essere concessi ai condannati «per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale», per omicidio volontario, rapina ed estorsione aggravate e per detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, «solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

Per questa categoria di condannati è quindi consentito l'accesso ai benefici, in mancanza di elementi da cui possa desumersi l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Il tenore letterale della norma porta, però, a escludere la liberazione anticipata dai benefici previsti per tali detenuti. Ed invero, anche in questo caso è evidente che la locuzione adoperata «i benefici suddetti» fa riferimento ai benefici indicati nella prima parte dell'art. 15 per i collaboratori della giustizia.

Che questa sia l'unica interpretazione possibile si ricava, per altro verso, dalla constatazione che nella quarta categoria di condannati presa in esame dall'art. 15 della legge n. 356/1992 «detenuti e internati per delitti dolosi» per i quali «il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica... l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» si torna a fare riferimento alle «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI».

Sicché è giusto concludere che se il legislatore avesse inteso comprendere la liberazione anticipata fra i benefici concedibili alla categoria di condannati in esame (artt. 575, 628, 629 cpv., del c.p., 73 e 80 cpv., d.P.R. n. 309/1990), non avrebbe dovuto usare il riferimento ai «benefici suddetti», ma avrebbe dovuto usare il riferimento ai «benefici suddetti», parlare di «misure alternative alla detenzione».

Si deve, pertanto, registrare un progressivo irrigidimento della normativa penitenziaria nei confronti dei condannati appartenenti alla criminalità organizzata, che nella presente fase sono esclusi dalla concessione di benefici del tipo dell'ammissione al lavoro all'esterno, dei permessi premiali e delle misure alternative alla detenzione, ivi comprese la liberazione anticipata. In questo quadro va, infatti preso atto che nella legge n. 356/1992 è stato sciolto ogni dubbio dottrinario sulla qualificazione della liberazione anticipata come vera e propria misura alternativa alla detenzione. Già la suprema Corte si era recentemente pronunciata in tal senso, mentre ora diventa estremamente chiarificatorio l'inciso «fatta eccezione per la liberazione anticipata», aggiunto nel primo comma, lett. a), primo periodo, dell'art. 15 della legge di conversione del d.-l. n. 306/1992, giacché è evidente che il legislatore ha voluto nella fattispecie evitare che la liberazione anticipata venisse ricompresa fra le misure alternative alla detenzione concedibili ai collaboratori della giustizia.

Il problema è però che non si capisce per quale motivo è stato introdotto il divieto di liberazione anticipata per coloro che risultino condannati «per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale», per omicidio volontario, per rapina e estorsione aggravate, per detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Posto, infatti, che l'interpretazione prospettata è l'unica possibile, non sono chiare le ragioni per le quali ai condannati ora indicati sia vietata la concessione di liberazione anticipata, mentre sia possibile quella di altre misure alternative alla detenzione, ed anzi il divieto si presenta in contrasto con i principi contenuti in alcune norme costituzionali, e prima fra tutte nell'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, il divieto di liberazione anticipata, previsto per i condannati in questione, introduce nel nostro ordinamento penitenziario una discriminazione assolutamente ingiustificata e priva di qualsiasi ragionevolezza.

Va, infatti, considerato che nell'ipotesi in cui dagli accertamenti esperiti e riferiti al tribunale di sorveglianza dovessero emergere «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», il detenuto non potrebbe ottenere alcuno dei benefici penitenziari. Nel caso in cui non dovessero essere acquisiti tali elementi comprovanti la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, il detenuto avrebbe invece accesso a tutti i benefici (ammissione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà), ma non anche alla liberazione anticipata.

In tal modo viene violato il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, poiché è stata introdotta nel nostro ordinamento penitenziario una discriminazione nei confronti della categoria di condannati in esame, senza una ragione giustificatrice. L'unica spiegazione possibile potrebbe ravvisarsi nel generale irrigidimento della normativa penitenziaria, ma, in tal caso, non ha alcun senso vietare la concessione di liberazione anticipata e consentire invece l'accesso ad altre più ampie misure alternative alla detenzione.

Ed ancora, il divieto di liberazione anticipata per i condannati più volte citati contrasta con il principio e le finalità rieducativi della pena sanciti dall'art. 27 della Costituzione.

Non è il caso di richiamare i contenuti del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, per rimarcare che nella fattispecie non si è fatto buon uso dei criteri di quello che con una felice espressione è stato definito il «sinallagma carcerario», che consente di modulare la pena detentiva in funzione della personalità del condannato, della sua attuale pericolosità e delle possibilità di reinserimento sociale.

Ed invero, nell'ipotesi che il detenuto abbia dato prova di fattiva e consapevole partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti dell'amministrazione penitenziaria, egli non ha più oggi diritto a ottenere una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata, potendo invece contare, in presenza delle

necessarie condizioni di ammissibilità, sulle più ampie misure previste dagli artt. 47 e 48 dell'ordinamento penitenziario. Ed è, quindi, paradossale che chi sia stato, per ipotesi e come nella fattispecie all'esame odierno del collegio, condannato a una pena inferiore a tre anni di reclusione per il reato di rapina aggravata ed abbia già espiato metà della pena, non possa ottenere la liberazione anticipata e possa invece, ove prospetti un'adeguata opportunità lavorativa o risocializzante all'esterno dell'istituto penitenziario, accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà.

Devesi, pertanto, denunciare l'illegittimità costituzionale della normativa indicata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4-bis, primo comma, seconda parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 15, primo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente la concessione di liberazione anticipata quando «si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente all'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, del predetto testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990», nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per le altre comunicazioni di rito.

Palermo, addì 29 settembre 1992

Il presidente estensore: CERAMI

93C0008

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA

Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidra Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO

Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA

Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO

Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ

Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54

MODENA

Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

PARMA

Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA

Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA

Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19

LIBreria BENEDETTI

Via Mercatovecchio, 13

LIBreria TARANTOLA

Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59

LIBreria DEI CONGRESSI

Viale Civiltà del Lavoro, 124

Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA

Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO

Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA

c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)

Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini

Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO

Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA

Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.

Corso Umberto I, 32

PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università

Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE

Libreria PIROLA
Via Albuizi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.

Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

Libreria PROPERI

Corso Mazzini, 188

MACERATA

Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1

Libreria TOMASSETTI

Corso della Repubblica, 11

PESARO

LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO

Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA

Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI

Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO

Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

Libreria ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA

Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE

Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO

Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO

Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA

Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF

Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA

Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO

Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO

Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA

Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE

Via Montanara, 9

MASSA

GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA

Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13

PISTOIA

Libreria TURELLI
Via Macalili, 37

SIENA

Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA

Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI

Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO

Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA

Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO

Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA

Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21

Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA

Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43



* 4 1 1 1 0 0 2 0 9 3 *

L. 2.600